

Attualità

Trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati

di Giovanni Maria Airoidi (*)

Trasporto internazionale di salme

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Regolamento di polizia mortuaria, affronta il trasporto internazionale di salme con tre disposizioni. L'art. 27 disciplina i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, correttamente Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatta il 10 febbraio 1937, e approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, e il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, regolato dalle norme della Convenzione tra la Santa Sede e il regno d'Italia circa i servizi di polizia mortuaria stipulata il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Gli artt. 28 e 29 regolamentano, rispettivamente, il trasporto di salme da e per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino.

Stati aderenti alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

Si ricorda, solo titolo informativo, che esiste a livello internazionale un Accordo del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 26 ottobre 1973, sul trasporto delle salme, ma di cui l'Italia non è firmataria.

Il termine entro cui il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme, ceneri o resti deve concludersi è di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo stato disposto diversamente dal Comune di Milano. Ma, considerato che, con decreto Ministero dell'interno 18 aprile 2000, n. 142, era stato fissato per le Prefetture il termine di 15 giorni per la conclu-

sione del provvedimento, si ritiene opportuno, dato che nessuna modifica è intervenuta salvo il trasferimento di competenza, rispettare lo stesso termine. L'avvio del procedimento si ha con la presentazione della domanda accompagnata da tutta la documentazione richiesta.

Trasporto delle salme tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino

La Convenzione si applica al trasporto dei corpi, e dei resti esumati non completamente mineralizzati, prevedendo una autorizzazione, denominata passaporto mortuario, il più possibile conforme al modello che costituisce allegato alla Convenzione, e rilasciata dall'autorità competente del luogo di decesso o di inumazione, se si tratta di resti esumati non completamente mineralizzati.

L'identificazione nel Sindaco quale autorità competente al rilascio di detto passaporto è operata dalla legge regionale della Lombardia 6 marzo 2002, n.4, che all'art.4, comma 1, lett. c), recita:

“dopo il comma 58 sexies dell'art. 4 (l.r. 5.1.00, n. 1) è inserito il seguente comma 58 septies: «58 septies. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono rilasciate, rispettivamente dal Sindaco del comune di provenienza o di destinazione.»”

Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via generale (artt. 3 e 4)

Il corpo sarà posto in feretro metallico sul cui fondo dovrà essere posto uno strato di circa 5 cm di materiale assorbente (torba, segatura, carbone di legna in polvere, ecc.) addizionato di sostanza antisettica.

In caso di morte dovuta a malattia contagiosa, il corpo sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione antisettica.

Il feretro metallico sarà chiuso ermeticamente mediante saldatura e collocato, in maniera fissa, in una bara di legno dello spessore di almeno 3 cm. Le giunture dovranno essere ben chiuse e il coperchio assicurato con viti distanti non più di 20 cm e consolidata con bande metalliche.

Non può essere autorizzato immediatamente, ma almeno dopo un anno dal decesso il trasporto delle salme morte a seguito di: peste, colera, vaiolo, tifo esantematico.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per ferrovia (art. 5)

Oltre alle prescrizioni generali, va utilizzato un vagoncino chiuso, salvo che il feretro sia collocato, e resti, in un furgone funerario chiuso. Ogni Paese aderente determina il periodo entro il quale il feretro dovrà essere ritirato all'arrivo. Se chi spedisce ha certezza del rispetto di tale termine, non è necessario che il feretro sia accompagnato.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fiori.

La spedizione ferroviaria deve avvenire per via rapida e, in quanto possibile, senza trasbordi.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via ordinaria (art. 6)

Oltre alle prescrizioni generali, il trasporto dovrà avvenire con furgone funerario speciale o in furgone ordinario chiuso.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fiori.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via aerea (art. 7)

Oltre alle prescrizioni generali, il trasporto dovrà avvenire su un aeromobile dedicato a questi trasporti, o in uno scompartimento unicamente riservato, se su un aeromobile ordinario.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo eccezionalmente, corone o mazzi di fiori.

Trovano anche applicazione le specifiche prescrizioni I.A.T.A.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via marittima (art. 8)

Oltre alle prescrizioni generali, la bara di legno, quale confezione secondo le prescrizioni generali (e contenente il feretro metallico) deve essere ulteriormente racchiusa in una cassa ordinaria di legno, con modalità che ne impediscano lo spostamento.

La cassa dovrà essere collocata in posizione che escluda ogni contatto con i prodotti alimentari o di

consumo e ogni ostacolo per i passeggeri e l'equipaggio.

Procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto mortuario

Per la Convenzione, il rilascio del passaporto mortuario spetta alle autorità competenti del luogo del decesso o di inumazione, nel caso di resti non completamente mineralizzati esumati, sulla base di un estratto dell'atto di morte e delle dichiarazioni ufficiali stabilenti che il trasporto non solleva obiezione alcuna dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico legale e che il corpo è stato collocato nella bara in conformità alle prescrizioni della Convenzione (art. 2).

Operativamente, la prescrizione della Convenzione si attua in Italia con le seguenti modalità:

a) domanda di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta al Sindaco;

b) estratto dell'atto di morte, in carta libera ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha introdotto l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile;

c) certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione (prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie), nonché di quelle dell'art. 32, D.P.R. n. 285/90, (c.d. trattamento antiputrefattivo); in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25, D.P.R. n. 285/90. La competenza a rilasciare tale certificazione è dell'ASL e non è sostituibile, sia in relazione all'art. 2 della Convenzione e all'art. 48 D.P.R. n. 285/90, nonché dall'art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

d) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3, citato D.P.R. n. 396/00. Tale ultima ipotesi è più teorica che reale, essendo maggiormente prevedibile che la cremazione abbia luogo in Italia e, successivamente, debba esservi un trasporto delle ceneri raccolte in urna, anche per l'inidoneità dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, farsi all'estero, cioè in un ambito in cui la normativa dello Stato italiano non può produrre effetti.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto (passaporto mortuario) sono soggetti all'imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e decreto ministero finanze 20 agosto 1992.

Si evidenzia che, a differenza delle autorizzazioni al trasporto di cadavere che si svolgono nel territorio del comune, o con destinazione in altri comuni, di cui agli

artt. 23 e seguenti D.P.R. n. 285/90, in cui il processo verbale di verifica della rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui all'art.30 del medesimo D.P.R. n. 285/90 (verifica che compete all'ASL, in base al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, verifica che non ammette sostituzioni per gli artt. 16, comma 2, e 48 D.P.R. n. 285/90, e per l'art. 49 D.P.R. n. 445/00), ha luogo a posteriori rispetto all'autorizzazione al trasporto, nel caso di istanza al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma all'interno di Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, l'osservanza delle prescrizioni generali per il trasporto va eseguita prima del rilascio delle autorizzazioni al trasporto, ma anche della istanza, dal momento che la certificazione (cioè la dichiarazione ufficiale sull'avvenuta osservanza di esse) costituisce uno dei titoli necessari da presentare a corredo della domanda stessa.

Trasporto delle salme tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano

La competenza amministrativa alle autorizzazioni è disposta dalla Convenzione, di cui si è detto più sopra, agli artt. 1 e 2, dato il rinvio che ne fa l'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 285/90, e pertanto oggi spetta:

- a) in caso di introduzione di salma nello Stato italiano, al Sindaco di Roma, quando è da seppellirsi in tale comune, o al Sindaco della città di destinazione, per il restante territorio d'Italia;
- b) in caso di introduzione di salma nello Stato della Città del Vaticano, al governatore del medesimo Stato.

Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via generale (artt. 5, 6 e 7)

Le salme devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, la quale va collocata in una cassa di legno forte, salvo che il trasporto avvenga da e per Comune di Roma e Città del Vaticano.

Le pareti della cassa di legno devono essere almeno di cm.4 di spessore, e formate di un solo pezzo o, se più, congiunte mediante incastro; mentre le intersezioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine e saldate con mastice, nonché assicurate con viti disposti a 20 cm l'uno dall'altro.

La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, della larghezza di almeno cm. 2, e poste ad una distanza non maggiore di cm. 50.

Tra la cassa di metallo e quella di legno va interposta torba polverizzata o segatura per uno spessore non inferiore a cm. 4.

Prescrizioni speciali per alcuni trasporti (artt. 8 e 9)

Oltre alle prescrizioni generali, per i trasporti da effettuarsi per ferrovia, con automezzi, per via d'acqua o per via aerea, a distanza superiore a 300 km, oppure,

indipendentemente dalla distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, al cadavere deve essere iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, almeno lt. 1 di soluzione di sublimato corrosivo al 3% o di acido fenico al 5%, ed il cadavere deve essere avvolto con un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Eccezionalmente, le salme provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e destinate all'inumazione nella città di Roma, e viceversa, devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero, se devono essere inumate, ma è richiesta la doppia cassa se devono essere tumulate.

Procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto della salma (artt. 10, 11, 3 e 4)

La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'introduzione di salma deve essere diretta:

- a) al Sindaco del comune di destinazione, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato italiano;
- b) al governatore dello Stato della Città del Vaticano, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato medesimo.

In quest'ultimo caso, la domanda presentata da cittadini dello Stato della Città del Vaticano deve essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati dalle competenti autorità:

- 1) certificato di morte;
- 2) certificato medico dal quale risulti che il defunto all'atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso;
- 3) certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia;
- 4) dichiarazione atte stante che è stato ottemperato alle prescrizioni previste dalla Convenzione.

Deve ritenersi che anche per il caso di introduzione di salma nello Stato italiano la domanda debba essere corredata dagli stessi documenti, stante il rinvio operato dall'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 285/90.

Va inoltre ricordato che:

- a) l'autorizzazione al trasporto della salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata, entro il primo anno dalla morte, solo dopo che sia stato accertato:
 - 1) che la morte non è avvenuta in conseguenza di vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.);
 - 2) che, all'epoca del decesso, tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma;
 - 3) che sono state soddisfatte tutte le prescrizioni della Convenzione.

b) L'autorizzazione al trasporto di salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata, dopo un anno dal decesso, anche se si tratti di salma di persona morta durante un'epidemia o per una delle malattie contagiose di cui al punto 1), alla condizione che essa, immediatamente dopo il periodo di osservazione, sia stata avvolta in un lenzuolo in una soluzione disinfettante e chiusa in cassa metallica saldata a fuoco.

Trasporto di ceneri e resti mortali completamente mineralizzati

Il Ministero della sanità, oggi della salute, con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 8.1), ha preso in considerazione il fatto che la Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 "non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti", traendone la conseguenza che "per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese", in quanto tradizionalmente più usata nelle relazioni internazionali.

L'autorizzazione al trasporto dovrà riportare:

- a) le generalità del defunto (cioè nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi dell'atto di nascita, legge 31 ottobre 1955, n. 1064, D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432);
- b) la data di morte;
- c) la data di cremazione (ceneri) o esumazione/estumulazione (resti);
- d) la destinazione.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è quella del luogo in cui si trovano le ceneri o resti.

Il trasporto dell'urna cineraria, o della cassetta dei resti, non è soggetto ad alcuna prescrizione precauzionale igienica (art. 36 D.P.R. n. 285/90) stabilita per il trasporto salme.

Tali indicazioni operano sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di trasporto per un Paese non aderente, dovrà comunque essere sempre acquisito il nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale le ceneri o i resti sono diretti (art. 29, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 285/90).

Trasporto di salma da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino

Nel caso di introduzione in Italia di salma da Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione va presentata, da parte di persona che ne ha interesse, all'ufficio consolare italiano territorialmente competente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria locale attestante che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 30, e, se del caso, anche dell'art. 32, D.P.R. n. 285/90;

c) l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di provenienza;

d) certificato medico da cui risulti la causa di morte;

e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Si evidenzia che condizione per l'avvio dell'istruttoria è, tra l'altro, il fatto che all'estero vengano rispettate disposizioni di rango regolamentare "italiane", con la conseguenza che le autorità sanitarie locali devono essere poste nella condizione di conoscerle e di porle in esecuzione. Sotto questo profilo, si dovrebbe concludere per l'inidoneità dell'adempimento delle disposizioni stabilite dalla legge locale, se diverse da quelle italiane, cosa che dovrebbe comportare il rigetto dell'istanza, fin dal momento della sua presentazione. n. condizionale è d'obbligo, vigente il principio di sovranità degli Stati.

L'autorità consolare italiana si limita alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo, oltre che della domanda da parte di chi ne abbia interesse, provvedendo quindi alla sua trasmissione, unitamente alla documentazione e per il tramite del Ministero degli affari esteri, al sindaco del comune di destinazione. L'autorità consolare, per questa comunicazione può avvalersi anche del telegrafo, del telex, del telefax o di altro sistema telematico, secondo le indicazioni del punto 8.4) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, comunque sempre tramite il Ministero degli Affari Esteri, art. 28, comma 2, D.P.R. n. 285/90.

Il sindaco provvede a rilasciare l'autorizzazione, dandone comunicazione, sempre per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, all'autorità consolare a cui è stata presentata la domanda, nonché al prefetto della provincia di frontiera in cui deve avvenire il transito. Va precisato che l'autorizzazione all'introduzione della salma in Italia costituisce un provvedimento di autorizzazione previsto dalla normativa italiana, che non sostituisce il "titolo di viaggio" da rilasciarsi dalle competenti autorità del Paese di partenza, generalmente sulla base della propria legislazione.

Trasporto di salma per Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino

Nel caso di trasporto di salma in partenza dall'Italia e diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione da parte di persona che ne ha l'interesse è rivolta al sindaco del comune in cui si trova la salma, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta all'introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall'autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano in cui risiede il sindaco competente al rilascio dell'autorizzazione;
- b) certificato rilasciato dall'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 30, e, se del caso, anche dell'art. 32, D.P.R. n. 285/90; in caso di morti dovute a malattie infettive e diffuse, anche certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. n. 285/90;
- c) estratto dell'atto di morte, in carta libera ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 405/90, che ha introdotto l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile;
- d) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. e novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3, citato D.P.R. n. 396/00. Tale ultima ipotesi è più teorica che reale, essendo maggiormente prevedibile che la cremazione abbia luogo in Italia e, successivamente, debba esservi un trasporto delle ceneri raccolte in urna, anche per l'inidoneità dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, farsi all'estero, cioè in un ambito in cui la normativa dello Stato italiano non può produrre effetti;
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'onere della presentazione dei documenti necessari fa carico sulla parte interessata che richiede l'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Il sindaco, compiuta l'istruttoria ed accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, rilascia l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto sono soggetti all'imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. n. 642/72, e decreto ministero finanze 20 agosto 1992.

Si noterà che, anche in questo caso, le prescrizioni per il trasporto vanno compiute prima della presentazione della domanda di autorizzazione al trasporto della salma, ma anche come rimanga il prefetto l'autorità alla quale inoltrare la comunicazione prevista dall'art. 29, comma 2, D.P.R. n. 285/90, in quanto sembrerebbe non sussistere una competenza della regione, o del comune, di frontiera, trattandosi di una funzione che rientra nell'ambito di quelle escluse dal conferimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. i), legge 15 marzo 1997, n. 59, e, con maggior forza, dall'art. 117, com-

ma 2, lett. q), Costituzione, quale modificata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Trattandosi l'autorizzazione al trasporto di un atto amministrativo, non supportato, a differenza dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino, da Convenzioni o Accordi di diritto internazionale pattizio, esso è ordinariamente soggetto alla legalizzazione, art. 33 D.P.R. n. 445/00, salvo che lo Stato di destinazione non faccia parte di convenzioni internazionali che esentino, o riducano, dalla legalizzazione. Di qui l'esigenza procedimentale che la firma autografa delle persone che rivestono la titolarità della funzione di autorità competente sia depositata presso l'ufficio legalizzazioni della prefettura.

La medesima indicazione deve tenersi presente per gli Stati di eventuale transito.

Per le medesime motivazioni, è opportuno che l'autorizzazione sia redatta, oltre che nella lingua italiana, anche in altra lingua, scegliendole tra quelle maggiormente utilizzate nelle relazioni internazionali o nella lingua dello stato di destinazione. Ove ciò non sia possibile, spetta alla parte interessata che ha richiesto l'autorizzazione provvedere, successivamente al rilascio, alla traduzione in forma ufficiale in altra, od altre, lingua, nonché alle legalizzazioni che siano necessarie

Laddove, impropriamente, venga utilizzato come supporto per l'autorizzazione al trasporto di salma per un altro Stato il modello di passaporto mortuario, allegato alla Convenzione di Berlino, anche quando la salma sia diretta a Stati che non ne sono parte, l'atto amministrativo di autorizzazione è ordinariamente soggetto a legalizzazione.

Competenza del sindaco

In considerazione che la nota del Ministero della Salute del 21 maggio 2002, e quella del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2003, così come alcune leggi regionali, tra cui quella della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002, in sede di attribuzione delle funzioni e compiti a termini dell'art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fanno riferimento alla figura del sindaco, quale possibile titolare della competenza al rilascio dei passaporti mortuari (Convenzione di Berlino) o al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione medesima, occorre porre l'accento su tale figura.

Per l'art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267/00, il sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti motivati che abbiano il carattere della contingibilità e dell'urgenza al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, mentre per l'art. 13, legge 24 dicembre 1978, n. 833, riveste il ruolo di Autorità sanitaria locale, funzione che si colloca generalmente all'interno della previsione di cui all'art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 267/00, salvo il caso, già visto, in cui si tratti di adottare provvedi-

menti (ordinanze) contingibili ed urgenti. Questo carattere emergenziale è, oltretutto, preso in considerazione in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 117, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non trascurando di dover sottolineare che al di fuori dei casi del comma 1, primo periodo, l'adozione di provvedimenti d'urgenza spetta ad altri soggetti.

Per i principi di ordine generale di cui all'art. 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e quelli, maggiormente specifici, trattandosi di assolvimento delle funzioni attribuite o comunque spettanti, se spettanti, ai comuni, per i principi di cui all'art. 107 e seguenti, D.Lgs. n. 267/00, si ha una distinzione tra gli organi di governo da un lato, e non di governo, comunemente chiamati anche "organi burocratici", dall'altro, per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre ai secondi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non sono ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

In altre parole, va posta la questione se i compiti di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salme in altri Stati spettano al sindaco od ai dirigenti, o, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, a chi ne svolga le funzioni.

In primo luogo, ci si sente di sostenere che questo tipo di competenza non ha riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti, collocandosi piuttosto nell'esercizio ordinario di funzioni di carattere autorizzativo, con la conseguenza che vada esclusa un'attribuzione di competenza in capo al sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, dovendola semmai valutare alla luce del proprio ruolo di responsabile dell'amministrazione comunale.

Laddove tale competenza venga individuata aver un contenuto necessariamente proprio dell'autorità sanitaria locale potrebbe essere sostenibile la sussistenza della competenza del sindaco, tuttavia va anche considerato che questi provvedimenti, pur avendo per oggetto una materia "sanitaria", presentano caratteri di mera autorizzazione amministrativa, con la conseguenza che il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato, artt. 27 e 29 D.P.R. n. 285/90, o di introduzione di salma da altro Stato, artt. 27 e 28 D.P.R. n. 285/90, viene a collocarsi tra i compiti attribuiti ai dirigenti, o a chi per essi nei comuni privi di figure dirigenziali, rientrando tra le previsioni di cui all'art. 107, comma 3, lett. t), D.Lgs. n. 267/00.

E tali attribuzioni non possono essere derogate se non espressamente ed ad opera di specifiche disposizioni legislative, art. 107, comma 4, D.Lgs. n. 267/00, e art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 165/01. E ben vero che talune leggi regionali, tra cui quella della Regione Lombardia, fanno riferimento alla figura del sindaco, ma

non tutte (es. legge regionale Toscana 18 novembre 2001, n. 58, fa riferimento, del tutto correttamente, al "comune", senza intervenire nelle attribuzioni degli organi dei comuni), ma ci sia permesso dubitare sulla portata "derogatoria" di queste formulazioni, propendendo per una tecnica redazionale di carattere "riproduttivo", magari anche derivata dal D.P.R. n. 285/90, che, per questi punti, presenta numerose disposizioni in contrasto con la legge 8 giugno 1990, n. 142, oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 267/00, entrata in vigore il 13 giugno 1990, cioè prima della sua emanazione. In altre parole, molte delle disposizioni del D.P.R. n. 285/90, specie quelle che prendono in considerazione le competenze degli organi dei comuni, risentono di un contrasto con una fonte di rango superiore e precedentemente in vigore. Si propende, cioè, per ritenere che le regioni che abbiano legiferato in questo senso, non si siano poste alcuna questione sulla competenza degli organi dei comuni, competenza che per altro esula totalmente dall'ambito stesso della potestà legislativa regionale, considerando che le condizioni di "deroga" di cui all'art. 107, comma 4, D.Lgs. n. 267/00, importerebbe ben altra sostanza e motivazione.

Alla luce di quanto sopra, si esprime l'avviso che la competenza al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato non rientri nelle funzioni del sindaco, bensì dei dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, di chi ne assolva le funzioni.

Trattamento dei dati sensibili

Il Provvedimento 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000 ha individuato la polizia mortuaria fra le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Vale a dire che, in seguito a tale provvedimento il trattamento dei dati "sensibili" finalizzato ad attività inerenti la polizia mortuaria non necessita del consenso scritto dell'interessato né della previa autorizzazione del Garante.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dati "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Ora, l'art. 22, comma 3, della legge citata, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. Il maggio 1999, n. 135, ammette il trattamento dei dati "sensibili" da parte dei soggetti pubblici, esclusi gli enti economici, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. In assenza di questa, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di ef-

fettuare l'individuazione, in seno alle attività ad essi demandate dalla legge, di quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali il trattamento dei dati "sensibili" è conseguentemente autorizzato nelle more di una specificazione legislativa.

Con il Provvedimento citato il Garante ha, appunto, autorizzato i soggetti pubblici al trattamento dei dati tassativo di tali atti è il seguente:

- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione alla cremazione;
- autorizzazione al trasporto di cadavere;
- autorizzazione alle operazioni cimiteriali, ecc..

Si tratta di atti autoritativi la cui competenza appartiene esclusivamente a soggetti pubblici.

"sensibili" nello svolgimento delle attività inerenti alla polizia mortuaria.

Circa l'individuazione degli atti di polizia mortuaria la cui adozione concretizza il trattamento di dati "sensibili" ai sensi dell'art. 22, comma 1, cit., occorre fare riferimento a quelli suscettibili di rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e la vita sessuale. Un elenco non

() Funzionario Settore Servizi Funebri del Comune di Milano*